



HOTELA FONDO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO SULLA PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONE MEDIANTE I FONDI DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

Valido dal 1° gennaio 2005

Revisione parziale valida dal 1° luglio 2009

I.	DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	1
	Articolo 1 – Regolamento del Fondo di previdenza	1
II.	COSTITUZIONE IN PEGNO	1
	Articolo 2 – Costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d’abitazione	1
	Articolo 3 – Consenso del creditore pignorante	1
III.	PRELIEVO ANTICIPATO	1
	Articolo 4 – Condizioni per un prelievo anticipato	1
	Articolo 5 – Ammontare del prelievo anticipato	1
	Articolo 6 – Restrizione del diritto d’alienazione	2
	Articolo 7 – Aspetti fiscali	2
	Articolo 8 – Informazione	2
	Articolo 9 – Data del prelievo	2
	Articolo 10 – Limitazioni	2
	Articolo 11 – Obbligo di rimborso	2
	Articolo 12 – Rimborso volontario	2
	Articolo 13 – Ammontare del rimborso	2
	Articolo 14 – Effetto del prelievo anticipato	3
	Articolo 15 – Assicurazione complementare	3
IV.	DISPOSIZIONI FINALI	3
	Articolo 16 – Entrata in vigore	3

I. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Articolo 1 - Regolamento del Fondo di previdenza

Il Consiglio di fondazione decreta il presente regolamento sulla base dell'articolo 6 cpv. 3 dello statuto di HOTELA Fondo di previdenza del 1° luglio 2009.

II. COSTITUZIONE IN PEGNO

Articolo 2 - Costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione

L'assicurato può costituire in pegno il proprio diritto alle prestazioni di previdenza o la propria prestazione d'uscita ai fini del finanziamento della proprietà d'abitazione.

È possibile costituire in pegno la prestazione d'uscita nella sua totalità fino all'età di 50 anni.

L'assicurato che ha oltrepassato questa età può costituire in pegno al massimo:

- a) la prestazione d'uscita cui aveva diritto al compimento dei 50 anni, oppure
- b) la metà della prestazione d'uscita maturata alla data della costituzione in pegno

Articolo 3 - Consenso del creditore pignorante

Il consenso scritto del creditore pignorante è necessario, perché la somma sia impegnata per:

- a) il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio
- b) il pagamento della prestazione di previdenza
- c) il trasferimento di una parte della prestazione d'uscita nel caso di divorzio

Il Fondo di previdenza comunica al creditore pignorante a chi e in quale misura è trasferita la prestazione di libero passaggio.

III. PRELIEVO ANTICIPATO

Articolo 4 - Condizioni per un prelievo anticipato

Conformemente alle disposizioni di legge in materia di promozione della proprietà d'abitazione, l'assicurato può far valere il proprio diritto a un prelievo anticipato fino a tre anni prima della data fissata per il pensionamento.

In presenza di un partner ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Fondo di previdenza, il prelievo è autorizzato solo se questo dà il proprio consenso per iscritto. Se il consenso è negato o non è possibile ottenerlo, l'assicurato può fare appello al tribunale.

Se l'assicurato si è già avvalso del proprio diritto al prelievo anticipato, non può inoltrare una nuova richiesta prima che siano trascorsi cinque anni.

Articolo 5 - Ammontare del prelievo anticipato

L'importo di un prelievo anticipato non può essere inferiore a CHF 20'000.-. Tale limite non si applica all'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o partecipazioni analoghe, né per far valere dei diritti nei confronti di istituzioni di libero passaggio.

L'importo massimo ottenibile da parte di un assicurato fino all'età di 50 anni equivale alla prestazione d'uscita maturata alla data del prelievo anticipato.

L'assicurato che ha oltrepassato questa età può costituire in pegno al massimo:

- a) la prestazione d'uscita cui aveva diritto al compimento dei 50 anni, oppure
- b) la metà della prestazione d'uscita maturata alla data della costituzione in pegno

Articolo 6 - Restrizione del diritto d' alienazione

Il Fondo di previdenza richiede l'iscrizione nel registro fondiario competente della restrizione del diritto d'alienazione.

Se ciò non è possibile, il Fondo di previdenza redige un accordo scritto in base al quale l'assicurato si impegna a comunicare al Fondo di previdenza l'alienazione parziale o completa della proprietà d'abitazione.

Articolo 7 - Aspetti fiscali

Il Fondo di previdenza notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni ogni prelievo anticipato e il rimborso parziale o totale di detto prelievo.

Articolo 8 - Informazione

Prima d'eseguire il prelievo anticipato, il Fondo di previdenza informa l'assicurato sulle conseguenze da esso derivanti, in particolare sulla riduzione delle prestazioni e la possibilità di stipulare un'assicurazione complementare.

Articolo 9 - Data del prelievo

Il Fondo di previdenza versa l'importo del prelievo anticipato entro 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha fatto valere il proprio diritto.

Articolo 10 - Limitazioni

Nel caso di copertura insufficiente, il Fondo di previdenza può limitare nel tempo, ridurre o rifiutare la costituzione in pegno, il prelievo anticipato o il rimborso in applicazione dell'art. 30f LPP.

Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno mette a rischio le liquidità del Fondo di previdenza, costui può differire l'esecuzione delle relative domande. Il Fondo di previdenza fissa un ordine di priorità, che comunica all'autorità di vigilanza.

Articolo 11 - Obbligo di rimborso

L'assicurato o i suoi eredi sono tenuti a rimborsare al Fondo di previdenza il prelievo anticipato nei seguenti casi:

- a) vendita della proprietà d'abitazione
- b) dei diritti equivalenti alla vendita sono conferiti sulla proprietà d'abitazione
- c) nessuna prestazione di previdenza è concessa al decesso dell'assicurato

Articolo 12 - Rimborso volontario

L'assicurato può rimborsare in qualsiasi momento, in misura parziale o totale, l'importo percepito, entro i limiti seguenti:

- a) fino a tre anni prima della data fissata per il pensionamento o
- b) fino al sopravvenire di un'invalidità o del decesso oppure
- c) fino al pagamento in contanti della prestazione d'uscita

Articolo 13 - Ammontare del rimborso

L'importo minimo di un rimborso è pari a CHF 20'000.-. Se il saldo di tutti i prelievi anticipati è inferiore a questa cifra, il rimborso va effettuato in un'unica quota.

Nel caso di vendita dell'abitazione, l'obbligo di rimborso si limita al beneficio della vendita.

Dal punto di vista della previdenza professionale, il rimborso di un prelievo anticipato è equiparato ad un riscatto. Dal punto di vista fiscale, invece, non è considerato tale e non consente di ottenere l'esenzione fiscale.

Articolo 14 - Effetto del prelievo anticipato

Le prestazioni del Fondo di previdenza sono ridotte con effetto immediato e proporzionalmente al prelievo anticipato.

La riduzione è calcolata in termini attuariali in funzione dell'ammontare del prelievo anticipato.

Articolo 15 - Assicurazione complementare

Il Fondo di previdenza offre all'assicurato la possibilità di stipulare un'assicurazione complementare a copertura della riduzione delle prestazioni d'invalidità e/o di decesso.

Il costo di tale assicurazione è calcolato annualmente sulle basi tecniche del Fondo di previdenza ed è a carico dell'assicurato.

L'assicurazione complementare è stipulata per tutti i prelievi anticipati e dura fino al loro rimborso totale.

Nel caso di rimborso parziale, l'assicurazione complementare è calcolata al pro rata del saldo.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Sostituisce tutti i regolamenti precedenti.

Fa fede la versione tedesca del regolamento.